



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di OCF

OCC in OCF

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI FIRENZE

REGOLAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento, contenente norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il Presidente di OCF, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014, ed alle prescrizioni statutarie dell'Organismo

Articolo. 5 – SEDE- COMPOSIZIONE-

L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha sede presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF), Palazzo di Giustizia, 11 °piano, ingresso H, Viale Guidoni 61 Firenze.



OCC
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di **OCF**

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

L'incarico è rinnovabile.

Il referente può essere revocato per gravi motivi.

Il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'OCF, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande presentate dai debitori e presenta al direttivo le richieste per l'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- predisporre e cura l'aggiornamento del registro delle domande presentate dai debitori;
- esegue una istruttoria preliminare delle domande presentate dai debitori e delibera sull'accettazione degli incarichi;
- designa o sostituisce il gestore della crisi;
- designa, su richiesta del gestore della crisi, i periti in base a quanto stabilito dal successivo art. 11-bis;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- presenta al Giudice le istanze per l'accesso alle banche dati su proposta del gestore della crisi

Il referente è altresì obbligato a comunicare tempestivamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Il referente non può assumere l'incarico di gestore della crisi nel periodo del proprio mandato.

Articolo 7 – Segreteria Amministrativa

La Segreteria amministrativa composta da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'OCF e da un numero di persone fisiche, con compiti operativi, determinato di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente da scegliersi preferibilmente fra il suo personale dipendente.

La Segreteria amministrativa ha sede presso l'Organismo e svolge funzioni amministrative di supporto in relazione ai servizi demandati all'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. I dipendenti delegati alla segreteria amministrativa dell'organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'OCC ed alle informazioni acquisite nell'ambito di detti procedimenti. Inoltre è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del referente, un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla



OCC
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di **OCF**

durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo Pec.

La Segreteria:

- a) verifica sommariamente la presenza, nelle domande depositata dai debitori, dei presupposti soggettivi di ammissibilità;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dell'eventuale acconto del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi;
- d) attiva, per i debitori che ne sono sprovvisti, una PEC personale al fine di semplificare le comunicazioni tra organismo e debitori e tra debitore e gestore. Il costo di tale PEC sarà addebitata al debitore.

Articolo 8 – Gestore Della Crisi

La nomina del Gestore della crisi è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il Gestore della crisi può essere composto da un massimo di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, nel caso in cui il debitore abbia dichiarato in sede di domanda di non essere assistito da un proprio consulente, il Referente provvederà alla nomina di un gestore della crisi cui saranno attribuite specifiche funzioni operative di consulente del debitore, distinte da quelle demandate al gestore della crisi con funzioni di attestatore. E' possibile nominare quali gestori con funzioni di "consulente" i colleghi più giovani che prestano il servizio nella forma di "gratuito patrocinio" al fine di migliorare le loro competenze professionali.

La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi ed eventualmente di liquidazione del patrimonio del debitore, attenendosi alle disposizioni del Codice Etico.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere e comunicare le dichiarazioni di indipendenza previste dal Codice Etico del Gestore della Crisi qui allegato sotto la lettera "A" (di seguito il "Codice Etico").

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014, nonché degli ulteriori requisiti prescritti dal Codice Etico.



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di **OCF**

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, dandone preventiva comunicazione al Referente. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Articolo 11-bis – PERITI

Qualora per l'espletamento del proprio incarico il Gestore ravvisasse la necessità di chiedere una perizia, sarà cura del Gestore predisporre un'istanza al Referente per la nomina del professionista incaricato. Il costo della perizia non è da intendersi compreso nell'onorario dell'organismo.

Articolo 12 – RINUNCIA ALL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rifiutare l'incarico al momento della designazione, né rinunciarvi nel corso dello stesso, se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

In tal caso si applica la procedura di nomina prevista dal presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il referente, per l'intero periodo in cui ricopre tale incarico, non potrà essere nominato gestore della crisi e, se nominato, decadrà dall'incarico.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che non rispettano tutte le condizioni previste dal Codice Etico.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore ed agli altri soggetti interessati direttamente o indirettamente alla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il referente, i gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, tramite il gestore della crisi incaricato, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti agli Albi sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di OCF

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi corrisposti all'OCC, comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo. In difetto di accordo con il Debitore ai soli fini dell'individuazione del valore della procedura, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Salvo diverso accordo con il Debitore, l'Organismo può valutare l'opportunità che siano versati dal debitore, una serie di acconti sul compenso complessivo pattuito.

Tali acconti sono proporzionati e determinati in base ai parametri di cui al punto precedente avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano, o di liquidazione del patrimonio.

Al momento del deposito della domanda di nomina del Gestore, il Debitore dovrà corrispondere un primo acconto pari a Euro 500 oltre iva.

La corresponsione di tale primo acconto deve essere effettuato dal Debitore istante a mezzo bonifico bancario, antecedente al deposito della domanda presso l'Organismo, a cui dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico effettuato. Il versamento dell'acconto potrà anche essere versato tramite il terminale POS al momento del deposito della domanda.

Entro il secondo incontro tra il Debitore e il Gestore, il Gestore è tenuto a quantificare, per l'OCC, l'indennità complessiva dovuta all'OCC stesso dal Debitore.

In tale sede sarà anche quantificato l'importo del rimborso delle spese vive necessarie per espletare l'incarico.

A seguito del secondo incontro con il Gestore, il Debitore dovrà comunque versare l'ulteriore somma di Euro 500 (cinquecento/00) oltre iva, come secondo acconto, dell'indennità dovuta all'OCC secondo i parametri indicati in precedenza, oltre l'importo per le spese vive.

Il secondo acconto dovrà essere versato, da parte del Debitore, entro 7 giorni dalla notifica da parte dell'OCC degli importi indicati.

Al momento del deposito in Tribunale dell'istanza per accedere alle procedure da sovraindebitamento, il Debitore dovrà corrispondere, dedotti gli acconti già versati, la somma pari al 50% dei compensi pattuiti, oltre iva, salvo diverso accordo tra il Debitore e l'Organismo.

Il saldo del compenso complessivo all'OCC dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dal deposito dell'istanza in Tribunale, salvo diverso accordo tra il Debitore e l'Organismo.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012. Sono comunque a carico del debitore le spese vive sostenute dall'Organismo e dal Gestore per la prestazione a loro affidata.

Qualora il Debitore dovesse chiedere la chiusura della procedura prima che siano stati depositati in Tribunale, il piano, l'accordo, o la liquidazione, l'OCC avrà diritto alla corresponsione di un importo commisurato al lavoro svolto fino a quel momento da parte dell'OCC e del Gestore. La quantificazione dell'importo sarà definito dall'OCC.

Art. 16 – RAPPORTI ECONOMICI TRA OCC E GESTORE

In considerazione della peculiarità dell'attività svolta dal Gestore della crisi e della natura giuridica dell'Organismo di Composizione della Crisi che è interno all'Organismo di Conciliazione di Firenze, associazione senza fini di lucro, il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore



OCC

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di **OCF**

dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dal Gestore all'Organismo che pertanto sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione da parte del sovraindebitato a favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del gestore nella misura e secondo modalità che saranno stabilite dal Direttivo di OCF.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente dell'adempimento della prestazione.